



**CONSIGLIO NAZIONALE
DEI DOTTORI COMMERCIALISTI
E DEGLI ESPERTI CONTABILI**


Consiglio Nazionale Dottori Commercialisti
e degli Esperti Contabili
Prot. **0005437**
del 15/05/2017 ore 12:43:16
Protocollo generale - Registro: U

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

Il Direttore Generale

FM/COO/ac

Roma, 15 MAG. 2017

**Spett. le
Consiglio dell'Ordine dei dottori
commercialisti e degli esperti contabili di
Parma
Viale Mentana, 45
43121 Parma**

Inviato a mezzo e-mail

Oggetto: PO 120/2017_ formazione professionale continua_ invalidità

Facendo seguito alla Vs. richiesta di parere del 13 aprile 2017, nella quale si chiedono chiarimenti sulla applicabilità dell'istituto dell'esenzione dallo svolgimento dell'obbligo formativo in presenza di cause di invalidità civile certificate dalla ASL, si osserva quanto segue.

Occorre innanzitutto premettere che il regolamento per la formazione professionale continua non fa espresso riferimento all'esonero dall'assolvimento dell'obbligo formativo in caso di invalidità civile.

Ciononostante, la normativa, all'articolo 4, comma 4, prevede che l'iscritto affetto da disabilità permanente possa assolvere all'obbligo formativo professionale anche fruendo esclusivamente di attività in modalità e-learning accreditate da questo consiglio Nazionale, stabilendo, dunque, un'eccezione al limite imposto dalla stessa norma di acquisire fino a 20 crediti formativi annui tramite attività a distanza che non si avvalgono delle tecnologie di identificazione biometrica.

L'invalidità civile, debitamente documentata, potrebbe invece rilevare ai fini dell'esenzione dall'obbligo formativo nella specifica ipotesi di "malattia" prevista all'articolo 6, comma 1, lettera b), del regolamento, solo qualora determini l'interruzione dell'attività professionale dell'iscritto per almeno 6 mesi.

Con i migliori saluti.

Francesca Maione
